



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **VICENZA**

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 491/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/02/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIARRUSSO	SABINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FORTE	ERICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RIONDINO	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

113/18-SEZ.3

PRONUNCIATA IL:

15-02-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 FEB. 2018

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Geom. **Matteo STEFANIA**)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 491/2017
depositato il 13/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03953/2016 IRES-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03953/2016 IRAP 2013

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 492/2017
depositato il 13/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03952/2016 IRES-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03952/2016 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03952/2016 IRAP 2012

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dal ricorrente:

WILIER TRIESTINA SPA
VIA FRATEL M VENZO 11/1 36028 ROSSANO VENETO VI

difeso da:



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 491/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/02/2018 ore 09:30

- sul ricorso n. 493/2017
depositato il 13/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03954/2016 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03954/2016 IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03954/2016 IRAP 2014
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 494/2017
depositato il 13/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03883/2016 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03883/2016 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03883/2016 IRAP 2010
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 495/2017
depositato il 13/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03887/2016 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503RN03887/2016 IRAP 2011
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:



FATTO E DIRITTO

Avverso avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vicenza, relativi:

- all'anno 2013, imposta Irap ed Iva, n. T6503RN03953/2016 notificato il 30.11.2016, ricorre la società (RGR 491/17), nei termini di rito;
- all'anno 2012, imposta Irap ed Iva, n. T6503RN03952/2016 notificato il 02.12.2016, ricorre la società (RGR 492/17), nei termini di rito;
- all'anno 2014, imposta Irap ed Iva, n. T6503RN03954/2016 notificato il 30.11.2016, ricorre la società (RGR 493/17), nei termini di rito;
- all'anno 2010, imposta Irap ed Iva, n. T6503RN03883/2016 notificato il 30.11.2016, ricorre la società (RGR 494/16), nei termini di rito;
- all'anno 2011, imposta Irap ed Iva, n. T6503RN03887/2016 notificato il 30.11.2016, ricorre la società (RGR 495/16), nei termini di rito.

La società come indicato dalla Guardia di Finanza nel PVC del 14/07/2016, esercita l'attività di "fabbricazione e montaggio di biciclette".

Indica l'Ufficio, negli avvisi di accertamento impugnati, che come rilevato dalla Guardia di Finanza nel P.V.C. del 14/07/2016, la società avrebbe dedotto costi parzialmente oggettivamente inesistenti in base a fatture emesse dalla , dalla e dalla (sovrapproduzione) e detratta indebitamente la relativa imposta Iva. Inoltre, nei confronti dei legali rappresentanti delle predette la Guardia di Finanza aveva inoltrato già in data 04/12/2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza notizia di reato per quanto concerne la emessa fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti.

I motivi di ricorso sono:

1. ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA TRIBUTARIA PER MANCATA ALLEGAZIONE DELLA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N. 212 DEL 2000.
2. SULL'ASSERITO UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI PARZIALMENTE INESISTENTI EMESSE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE COLLEGATE AL CALCIO ROSSANESE. INFONDATEZZA. I CORRISPETTIVI PAGATI DA RISULTANO CONGRUI RISPETTO AL SERVIZIO RICEVUTO.
3. MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA PRESUNZIONE.
4. CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVE.

Considerato quanto dedotto nei paragrafi precedenti, si evidenzia e riepiloga quanto segue:

- ha sponsorizzato le associazioni calcio collegate a
;
- la sponsorizzazione prevedeva l'apposizione del logo sulla maglia di gioco e cartellonistica ai bordi del terreno;
- , società leader nel mondo sportivo, ha deciso di finanziare gli eventi sportivi collegati a ;
- i corrispettivi pagati risultano congrui rispetto ad altri investimenti pubblicitari;
- l'ipotesi di sovrapprezzo di 1 a 3 è smentita in altri casi;
- l'ipotesi accusatoria risulta illogica;
- non vi è alcuna prova di retrocessione di denaro.

5. SULL'ASSERITA INDEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE.

6. SUGLI ELEMENTI RITENUTI DALL'UFFICIO IDONEI A SUPPORTARE L'IPOTESI ACCUSATORIA: LA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE (QUADERNI) SOTTOPOSTA A SEQUESTRO. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI PER INUTILIZZABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DALLA GUARDIA DI FINANZA, QUALORA CONTROPARTE NON RIUSCISSE A DIMOSTRARE CHE L'ACQUISIZIONE DELLA STESSA È AVVENUTA IN MODO LEGITTIMO, OSSIA IN PRESENZA DI IDONEA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PRESSO L'ABITAZIONE DEL SIG.) E ALLA PERQUISIZIONE DI QUEST'ULTIMO.

7. SUGLI ELEMENTI RITENUTI DALL'UFFICIO IDONEI A SUPPORTARE L'IPOTESI ACCUSATORIA: LA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE (QUADERNI) SOTTOPOSTA A SEQUESTRO. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI PER INFONDATEZZA DELL'ASSUNTO ACCUSATORIO, ERRONEA INTERPRETAZIONE, DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE ANNOTAZIONI CONTENUTE NEI QUADERNI. ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL PRESUNTO MAGGIORE REDDITO D'IMPRESA. DIFETTO DI PROVA E DI PRESUPPOSTO DELLA PRETESA DELL'UFFICIO.

8. SUGLI ELEMENTI RITENUTI DALL'UFFICIO IDONEI A SUPPORTARE L'IPOTESI ACCUSATORIA: LA DISCRASIA TRA I DATI REDDITUALI



DICHIARATI E LE MOVIMENTAZIONI BANCARIE. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO NEI CONFRONTI DI PER INFONDATEZZA DELL'ASSUNTO ACCUSATORIO. DIFETTO DI PROVA E DI PRESUPPOSTO DELLA PRETESA DELL'UFFICIO.

9. IN OGNI CASO, ERRONEITÀ ED INFONDATEZZA DEL METODO DI RICOSTRUZIONE DEL PRESUNTO MAGGIORE REDDITO D'IMPRESA ADOTTATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. ILLOGICITÀ DELLA RIDETERMINAZIONE.

NECESSITÀ, IN VIA SUBORDINATA, DI RIDETERMINARE LA PRETESA. MANCATO SCORPORO DELL'IVA.

10 CONCLUSIONI. DEDUCIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 109 DEL T.U.I.R. E DETRAIBILITÀ DELL'IVA ESPOSTA.

11. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 E DELL'ART. 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

12. ILLEGITTIMITÀ DELLA CONTESTAZIONE CONCERNENTE LE ASSERTITE OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE, CON CONSEGUENTE INDEBITO ARRICCHIMENTO DELL'ERARIO EX ART. 2041 C.C..

13. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA IM FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI E PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA VALIDITÀ DELLA FIRMA ELETTRONICA.

14. INESISTENZA O COMUNQUE NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER INESISTENZA-NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE.

15. SULLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN QUANTO SOTTOSCRITTO DA FUNZIONARIO PRIVO DI POTERE.

16. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO IN RELAZIONE ALLA INDETERMINATEZZA E ALLA IMMOTIVATA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'AGGIO ESATTORIALE NELLA MISURA DELL'8%.

17. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE.

18. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI. SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI OBIETTIVA INCERTEZZA.

Conclude la ricorrente con la richiesta di accogliere i ricorsi con il ristoro delle spese di lite.

L'Ufficio Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vicenza si costituisce in giudizio in data 30.10.2017, e, controdeduce alle eccezioni sollevate dai ricorrenti.

Conclude l'Ufficio con la richiesta di rigetto dei ricorsi con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

In data 01/02/2017 parte ricorrente deposita una memoria illustrativa.

OSSERVA LA COMMISSIONE

Visti i ricorsi RGR 491/17, RGR 492/17, RGR 493/17, 494/17 e RGR 495/17, data la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva si dispone la riunione dei processi RGR 491/17, RGR 492/17, RGR 493/17, 494/17 e RGR 495/17 al primo processo.

Preliminarmente vengono trattati i punti:

15) sottoscrizione degli avvisi di accertamento da funzionario privo di potere, 14) Inesistenza-nullità della notificazione e 13) Violazione della procedura di formazione di documenti informatici e per mancata dimostrazione della validità della firma elettronica.

Quanto al punto 15.

A norma dell'art. 42 primo comma del DPR n. 600/73 l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato da esso delegato ed, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo l'accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione di cui allo stesso articolo, è evidente che, proposta, nel ricorso, l'eccezione di difetto di sottoscrizione per difetto di prova dell'esistenza della delega in favore di chi aveva sottoscritto l'accertamento, è onere dell'Amministrazione convenuta provare, producendo la delega, che il Capo dell'Agenzia delle Entrate avesse previamente delegato alla sottoscrizione il funzionario che ha sottoscritto l'atto come sua delegata.

Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto:

- La cd delega "in bianco", priva del nominativo soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l'atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell'atto (Cass. sent. Nr.: 22803/2015; 22810/2015).
- "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega ... e che tale conclusione è effetto diretto dell'espressa previsione della tassativa sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento (cfr. in materia d'imposte dirette Cass. 17400/12, 14626/00, 14195/00). Previsione che trova giustificazione nel fatto che, ... gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa



espressione de potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, discostandosi da e contestando le affermazioni del contribuente. ... Ciò sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l'Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente); non essendo, dunque, nemmeno consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori ... Lungi dal potersi ritenere formale e irrilevante, l'eccezione svolta, ..." (Cass. sent. N. 24492/2015).

- "le cause di nullità degli avvisi di accertamento sono tassative e tra queste non rientra la mancanza della qualifica dirigenziale dei funzionari che abbiano sottoscritto rispettivamente la delega di firma o i predetti avvisi. L'art. 42 del DPR 600/73, nel precisare i requisiti dell'avviso di accertamento, prevede soltanto che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza affatto richiedere che il soggetto che firma debba anche rivestire una qualifica dirigenziale" (Cass. sentenze n. 22800/2015 e n. 22810/2015).

L'ufficio convenuto ha ottemperato all'onere di produrre detta delega come risulta dal documento depositato (doc. 5) atto dispositivo n. 32/2016 – delega di firma del 29/02/2016, incarico temporaneo sino al 15 gennaio 2017, del Direttore Provinciale dal quale risulta la delega rilasciata a _____ (soggetto che ha sottoscritto l'atto impugnato), funzionario appartenente alla III area funzionale (doc.8).

Inoltre non si ravvisa la illegittima notificazione dell'atto impugnato in quanto la relata di notifica a mezzo posta appare ineccepibilmente collegata alla restante parte del provvedimento. In essa sono citati il soggetto destinatario dell'avviso di accertamento, il numero dell'atto, l'anno di imposizione, il numero delle pagine e il numero di protocollo.

Sul punto pertanto il ricorso va respinto.

Quanto al punto 14.

In considerazione

- che la relata di notifica è atto di pubblico ufficiale munito di potere certificante, destinato a far fede sino a querela di falso;
- che la notificazione è giuridicamente inesistente quando manca del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, come nel caso de quo; poiché, quindi, la notificazione risulta inesistente ne discende che la stessa e tutti gli atti ad essi conseguenti sono insanabilmente inefficaci (S.C.C. sent. n. 7508/2000);
- che nel caso di relata di notifica di avvisi di accertamento firmata dal messo notificatore non nominato dall'Ufficio, l'esistenza e la validità della nomina possono essere contestate e verificate in sede giurisdizionale, implicando l'indagine e l'accertamento sul tema un controllo, non sull'organizzazione

interna della pubblica amministrazione, ma sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione;

- che incombe all'Amministrazione dimostrare la presenza della nomina a messo notificatore dell'Ufficio.

Constatato

- che parte resistente ha depositato l'atto di nomina messi notificatori speciali a firma del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza. atto dispositivo n. prot. 66291/201 del 21/03/2011, quale atto integrativo n. 8/2010 del 22.11.2010 (ALL. 7);

- che il suddetto atto integrativo del 23/11/2011 dell'atto dispositivo n. 8/2010 contiene la nomina di a messo notificatore speciale.

Pertanto sul punto il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto al punto 13.

In considerazione che la copia analogica è la copia cartacea di un documento informatico, altro non è, che la stampa cartacea di un file.

Nel frontespizio dell'avviso di accertamento è specificato (vedi RG 491/2017, doc. 1 ricorrente) *«il sottoscritto ad ogni effetto di legge attesta che il presente documento è una copia conforme all'originale informatico, composto da n. 25 pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Luogo e data 23/11/2016. Il funzionario...»*

L'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

"1 Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2 Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis Sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico. ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce, a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità."

Constatato



- che gli avvisi di accertamento impugnati sono stati firmati con modalità digitale in data 23/11/2016;

- che l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005 (aggiornato al D.Lgs. n.179 del 26/08/2016), normativa vigente all'atto della suddetta firma digitale apposta agli atti di accertamento impugnati, dispone:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.";

- che, in ossequio al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 82/2006 (CAD), trattasi di atti di accertamento attinenti alla sfera del controllo fiscale per cui le disposizioni del codice dell'Amministrazione Digitale non trovano applicazione, pertanto gli accertamenti firmati digitalmente e notificati a mezzo posta vanno annullati.

La suddetta decisione trova conferma anche nelle mutate disposizioni normative intervenute all'art. 2 del D.Lgs. 82/2005, laddove è stato previsto l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria nel nuovo testo dell'art. 2, comma 6 e 6-bis (introdotto ex novo quest'ultimo), del D.Lgs. n. 82/2005 (aggiornato al D.Lgs. n.217/2017), che testualmente dispone:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica difesa e sicurezza nazionale polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale."

Ancora la C.T.R. Lombardia, con sentenza n. 2521 del 07/06/2017, ha ben illustrato e chiarito la contestazione della inesistenza dell'atto informatico per inesistenza di firma elettronica degli avvisi di accertamento., come di seguito indicato:

1. L'ufficio forma l'**originale** dell'avviso di accertamento informatico e lo conserva nei propri archivi informatici;
2. L'ufficio invia, poi, al contribuente copia **analogica** (cartacea);
3. Tale copia **analogica** avrà indicato chiaramente l'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria che ha formato l'atto e che lo stesso è conservato, in originale, negli archivi informatici;
4. In tal modo la copia **analogica** sarà "conforme" alla Stampata dell'Originale, e, ex lege, è come se la copia consegnata al contribuente fosse stata, in quell'istante, estratta dall'originale e firmata dal dirigente;
5. Per tale motivo la legge esclude la possibilità di poter avere altra copia **analogica** dell'**originale** informatico.
6. Di conseguenza, se il contribuente, negli atti di causa, eccepisce l'inesistenza dell'atto per inesistenza della sottoscrizione, il Giudice deve verificare la sottoscrizione dell'atto, ma dell'**originale** dell'avviso di accertamento informatico e l'Agenzia delle Entrate deve pertanto produrre tale **originale informatico**.

Constatato che l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto gli originali informatici degli avvisi di accertamento qui impugnati, pertanto anche per tale motivo gli avvisi di accertamento vanno annullati.

Sul punto il ricorso quindi può trovare accoglimento.

Il giudizio che precede rende superflua la trattazione degli altri rilievi posti in discussione.

Per la particolarità ed opinabilità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

Previa riunione dei ricorsi RGR 491/17, RGR 492/17, RGR 493/17, 494/17 e RGR 495/17 al primo processo, accoglie i ricorsi riuniti e per gli effetti annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

Spese compensate.

Vicenza, 15 FEBBRAIO 2018

Il Relatore estensore

Dott. Erico Forte



Il Presidente

Dott. Sabino Giarrusso

